

STATUTO

**CANONICO F. COSSALI S.R.L.
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GHISALBA BG VIA PORTICO
NUOVO 2

Numero REA: BG - 489601

Codice fiscale: 04792560163

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-11-2024 - Statuto completo	2
--	---

	<u>Allegato "A" N. 3426/2751 Rep.</u>	
	S T A T U T O	
	Articolo 1 - Denominazione	
	È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017	
	n. 112, una società a responsabilità limitata denominata:	
	"CANONICO F. COSSALI S.R.L. IMPRESA SOCIALE"	
	All'impresa sociale si applicano, oltre alle regole contenute	
	nell'Atto Costitutivo e nel presente Statuto, le disposizioni	
	del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive mo-	
	difiche e integrazioni, del Codice Civile, del Codice del Ter-	
	zo Settore per le norme compatibili con il D.Lgs. 112/2017 e	
	delle leggi speciali in tema di società a responsabilità limi-	
	tata.	
	Articolo 2 - Sede sociale e domicilio	
	La società ha sede legale in Ghisalba (BG) , all'indirizzo ri-	
	sultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Re-	
	gistro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposi-	
	zioni di attuazione del Codice Civile.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede lega-	
	le nell'ambito del comune in cui si trova, di istituire e sop-	
	primere altre unità locali operative, nella forma di succursa-	
	li, depositi, direzioni, uffici, rappresentanze, agenzie o al-	
	tre dipendenze, sia in Italia che all'estero.	
	È invece necessaria la decisione dei soci per il trasferimento	
	della sede in altro comune.	

	È onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domi-	
	cilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio, si fa rife-	
	rimento alla residenza anagrafica.	
	SCOPO E OGGETTO SOCIALE	
	Articolo 3 - Scopo	
	La società non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione	
	di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi destinati	
	all'istruzione e formazione, anche dei giovani fino a 18 (di-	
	ciotto) anni, in conformità alla normativa vigente.	
	La società ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci conti-	
	nuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al migliora-	
	mento delle loro condizioni economiche, sociali, professiona-	
	li, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per	
	il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaura-	
	no con l'Impresa Sociale "CANONICO F. COSSALI S.R.L. IMPRESA	
	SOCIALE", oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto	
	mutualistico di lavoro.	
	L'Impresa Sociale non ha scopo di lucro e persegue finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo	
	svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle	
	seguenti attività di interesse generale, in forma di azione	
	volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi,	
	o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.	

4 di 34

	g) servizi domiciliari di assistenza e sostegno effettuati	
	tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altre	
	strutture educative;	
	h) attività di sensibilizzazione e animazione della comunità	
	locale al fine di renderla più consapevole e disponibile alle	
	problematiche socio-educative;	
	i) gestione di attività e servizi di assistenza socio-	
	sanitaria e socio-assistenziale domiciliare, oppure realizzata	
	entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a di-	
	sposizione da enti pubblici o privati;	
	j) gestione di strutture di accoglienza per persone anziane	
	autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze	
	protette;	
	k) dar vita a centri culturali, formativi ed educativi;	
	l) organizzare e promuovere corsi di formazione, convegni, an-	
	che residenziali, manifestazioni, mostre e scambi culturali	
	con la scuola, le istituzioni e con altri centri culturali	
	italiani e stranieri;	
	m) stipulare convenzioni o altri rapporti con Università, cen-	
	tri di ricerca e culturali e in genere con consorzi, società,	
	istituzioni ed enti pubblici e privati;	
	n) erogazione dei servizi per il lavoro;	
	o) erogazione di servizi alle imprese per il conseguimento di	
	Fondi Europei e/o nazionali per lo sviluppo aziendale, l'ac-	
	cesso ai fondi inter-professionali; nella formazione dei di-	

	pendenti, finanziata e non, obbligatoria e non; la formazione
	obbligatoria esterna per apprendisti e l'avvio di tirocini ex-
	tra curriculari;
	p) somministrazione di lavoro temporaneo di cui all'art. 4
	comma 1 lett. a) del D.Lgs. 276/2003 (e successive modifiche e
	integrazioni), ovvero la fornitura professionale di prestazio-
	ne di lavoro, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi
	dell'art. 20 e ss. del citato decreto; la intermediazione di
	cui all'art. 2 comma 1 lett. b) del citato decreto, ovvero
	l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, an-
	che in relazione all'inserimento lavorativo di disabili e dei
	gruppi di lavoratori svantaggiati; la ricerca e selezione del
	personale di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) del citato decre-
	to; il supporto alla ricollocazione professionale di cui
	all'art. 2 comma 1 lett. d) del citato decreto;
	q) istituire e promuovere borse di studio, premi e concorsi a
	favore di persone fisiche, e ogni altra iniziativa simile e
	utile al perseguimento dei suoi scopi culturali e formativi
	nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme
	di legge;
	r) apertura di attività lavorative o altre attività economiche
	afferenti i percorsi formativi erogati;
	s) progetti di educazione musicale;
	t) conservazione storica di dischi in bachelite, vinile e al-
	tri materiali al fine di realizzare progetti di promozione e

	diffusione della cultura musicale, anche attraverso l'acquisto	
	e l'ascolto degli stessi.	
	L'Impresa Sociale può esercitare, a norma dell'art. 6 del Co-	
	dice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interes-	
	se generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ulti-	
	me, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto mi-	
	nisteriale.	
	L'Impresa Sociale "CANONICO F. COSSALI S.R.L. IMPRESA SOCIALE"	
	può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo set-	
	tore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richie-	
	sta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non	
	corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di	
	interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, tra-	
	sparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il	
	pubblico.	
	L'Impresa Sociale "CANONICO F. COSSALI S.R.L. IMPRESA SOCIALE"	
	potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, indu-	
	striali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili	
	per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fideius-	
	sioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e	
	assumere partecipazioni e interessenze in altre società o im-	
	prese, purché tali operazioni non siano svolte in via preva-	
	lente.	
	L'Impresa Sociale "CANONICO F. COSSALI S.R.L. IMPRESA SOCIALE"	
	può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al	

	perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della norma-	
	tiva vigente.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	L'Impresa Sociale "CANONICO F. COSSALI S.R.L. IMPRESA SOCIALE"	
	può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi del	
	disposto dell'art. 2545-septies del Codice Civile.	
	SOCI	
	Articolo 5 - Durata	
	La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2080	
	(trentuno dicembre duemilaottanta) , e potrà essere prorogata o	
	ridotta per decisione dei soci.	
	Articolo 6 - Capitale sociale e quote	
	Il capitale sociale è fissato in Euro 25.000,00 (venticinque-	
	mila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi	
	dell'art. 2468 del Codice Civile.	
	La responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale	
	sottoscritte. In caso d'insolvenza della società, per le ob-	
	bligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera parteci-	
	pazione è appartenuta a una sola persona, questa risponde il-	
	limitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati	
	secondo quanto previsto dall'art. 2464 del Codice Civile o fi-	
	no a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta	
	dall'art. 2470 del Codice Civile. Ai conferimenti si applica	
	quanto disposto dagli artt. 2464 e 2465 del Codice Civile.	

	In caso di riduzione del capitale di oltre un terzo in conse-	
	guenza di perdite può essere omesso il deposito presso la sede	
	sociale della relazione prevista dall'art. 2482-bis del Codice	
	Civile.	
	Salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 2482-ter del Codice Ci-	
	vile, ove sia disposto un aumento di capitale mediante nuovi	
	conferimenti, questo potrà essere attuato anche mediante of-	
	ferta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spette-	
	rà ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto	
	di recesso ai sensi dell'art. 2473 Codice Civile.	
	Articolo 7 - Versamento e finanziamento dei soci	
	Qualora si ravvisi la necessità di immettere capitale liquido	
	nella società, i soci possono effettuare versamenti infrutti-	
	feri in conto capitale senza obbligo di restituzione da parte	
	della società, oppure finanziamenti con obbligo di restituzio-	
	ne da parte della società. Detti finanziamenti dovranno consi-	
	derarsi improduttivi di interessi, salvo patto contrario.	
	I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata	
	potranno essere effettuati a favore della società esclusiva-	
	mente seguendo le indicazioni delle leggi e dei regolamenti	
	vigenti e futuri in materia.	
	Articolo 8 - Trasferimento delle partecipazioni	
	Le partecipazioni dei soci e i diritti relativi alle stesse	
	non possono essere oggetto di alienazione se non con il bene-	
	stare dell'Organo Amministrativo. Il socio che intende trasfe-	

10 di 34

	in merito alla decisione finale in relazione a un eventuale	
	provvedimento di diniego di ammissione o di esclusione del so-	
	cio.	
	Articolo 9 - Recesso	
	Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di cui agli	
	artt. 2473 comma 1 e 2481-bis del Codice Civile, e negli altri	
	casi previsti dalla legge. Il socio può altresì recedere, qua-	
	lora ne ricorrano le condizioni, nei casi di cui agli artt.	
	2469 comma 2 e 2473 comma 2 del Codice Civile. Il diritto di	
	recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve	
	essere spedita entro trenta giorni dalla trascrizione sul re-	
	lativo libro sociale della delibera che lo legittima, ovvero	
	nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso	
	da una deliberazione, dalla conoscenza di esso da parte del	
	socio.	
	Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del	
	socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al	
	procedimento e la delibera o il fatto che legittimano il re-	
	cesso.	
	Per quanto riguarda il rimborso della quota e la determinazio-	
	ne del valore di essa si applicano le disposizioni di cui	
	all'art. 2473 commi 3 e 4 del Codice Civile.	
	Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato,	
	perde efficacia, nei casi previsti dall'art. 2473 ultimo comma	
	del Codice Civile.	

	Articolo 10 - Decisione dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate loro dalla legge e dal	
	presente Statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro	
	approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci	
	che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.	
	Sono in ogni caso di competenza dei soci le decisioni concer-	
	nenti:	
	a) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili,	
	in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017;	
	b) la nomina degli amministratori;	
	c) la nomina, nei casi previsti dall’art. 2477 del Codice Ci-	
	vile dell’Organo di Controllo, anche nel rispetto di quanto	
	stabilito dal D.Lgs. 112/2017;	
	d) le modificazioni dell’Atto Costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell’oggetto sociale o dei diritti dei	
	soci.	
	Articolo 11 - Diritto di voto	
	Ciascun socio iscritto nel relativo libro, ha un diritto pro-	
	porzionale alla sua partecipazione al capitale.	
	Articolo 12 - Modalità di votazione	
	Devono essere assunte in forma Assembleare le decisioni aventi	
	per oggetto le materie di cui all’art. 2479 commi 4 e 5 e	
	quelle concernenti tutti gli altri argomenti per i quali la	
	legge espressamente preveda tale procedimento; essa sarà al-	

13 di 34

	domicilio che risulta dal libro soci. Nell'avviso di convoca-	
	zione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo	
	dell'adunanza con l'elenco delle materie da trattare.	
	Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la se-	
	conda adunanza, qualora la prima vada deserta.	
	In assenza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa re-	
	golarmente costituita con la partecipazione dell'intero capi-	
	tale sociale, qualora tutti gli amministratori e i sindaci (se	
	nominati) siano presenti o informati, e nessuno si opponga al-	
	la trattazione dell'argomento. Gli amministratori e i sindaci	
	(se nominati) che non partecipino all'adunanza dichiareranno	
	per iscritto di essere informati in merito alla riunione e	
	agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non oppor-	
	si alla relativa discussione e deliberazione.	
	Articolo 13 - Presidenza dell'Assemblea e verbale	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	In mancanza di uno di essi l'Assemblea sarà presieduta dalla	
	persona designata dagli intervenuti.	
	Al Presidente dell'Assemblea competono le funzioni e i poteri	
	di cui all'art. 2371 del Codice Civile.	
	Il verbale dell'Assemblea è redatto nell'osservanza di quanto	
	prescritto dall'art. 2375 del Codice Civile.	
	L'Assemblea nomina a tale scopo un segretario anche non socio	
	e nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportu-	

	no, il verbale viene redatto da un Notaio.	
	Articolo 14 - Deleghe	
	Gli aventi diritto all'intervento in Assemblea possono farsi	
	rappresentare con delega scritta da altri soci, ai sensi del	
	secondo comma dell'art. 2479-bis del Codice Civile.	
	È consentita la subdelega, salvo che il delegante abbia diver-	
	samente disposto nell'atto di delega.	
	Articolo 15 - Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di tele-	
	comunicazione	
	È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si	
	tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione	
	che tutti i soci che vi partecipano possano essere identifica-	
	ti, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza	
	la prova di tale identificazione e che sia consentito a cia-	
	scuno di essi di seguire la discussione e di intervenire in	
	tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.	
	Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenu-	
	ta presso la sede legale della società, dove dovrà trovarsi il	
	soggetto che presiede la riunione e il segretario, onde con-	
	sentire la stesura del relativo verbale sul libro sociale.	
	Articolo 16 - Decisione assunta tramite	
	consultazione o consenso scritto	
	Nei casi consentiti dalla legge, su decisione di chi assume la	
	relativa iniziativa, le decisioni dei soci possono essere as-	
	sunte mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del	

16 di 34

	del presente articolo, decorso il termine ivi previsto, dovrà	
	comunicare agli organi sociali e a tutti i soci se la proposta	
	è stata accolta ovvero se è stata respinta, indicando distin-	
	tamente i nominativi dei favorevoli, dei contrari, degli aste-	
	nuti e di chi non si è pronunciato. Alla decisione così adot-	
	tata verrà data esecuzione a cura dell'Organo Amministrativo.	
	Articolo 17 - Amministrazione	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da almeno tre e massimo cinque componenti, a scelta	
	dell'Assemblea che li nomina.	
	Gli amministratori possono essere anche scelti tra non soci.	
	Gli amministratori sono nominati per la prima volta nell'Atto	
	Costitutivo e successivamente dall'Assemblea e durano in cari-	
	ca fino al termine indicato nella nomina o, in mancanza del	
	termine, fino a revoca o dimissioni.	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione saranno scelti e	
	dovranno operare esclusivamente sulla base di requisiti di	
	onorabilità, indipendenza e professionalità.	
	I soggetti che assumono le cariche sociali, ai sensi dell'art.	
	7 del D.Lgs. 112/2017, all'atto della candidatura o, come li-	
	mite massimo al momento dell'accettazione dell'incarico, do-	
	vranno a tal fine presentare:	
	a) dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi gene-	
	rali o speciali o condizioni di incompatibilità o conflitto di	
	interesse, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 112/2017;	

	b) dichiarazione in ordine a procedimenti penali e carichi	
	pendenti;	
	c) dichiarazione comprovante esperienza nelle attività svolte	
	dalla società.	
	Non possono essere nominati componenti dell'Organo Amministra-	
	tivo, e se nominati, decadono d'ufficio:	
	a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.	
	2382 del Codice Civile;	
	b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui al D.Lgs.	
	112/2017.	
	Non possono assumere la presidenza dell'Impresa Sociale i rap-	
	presentanti degli Enti di cui all'art. 4 comma 3 del D.Lgs.	
	112/2017.	
	Articolo 18 - Poteri dell'Organo Amministrativo	
	L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione ordinaria e straordinaria della società, con la sola	
	esclusione di quanto la legge o il presente Statuto riservano	
	espressamente ai soci, e ha facoltà di compiere tutti gli atti	
	che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento de-	
	gli scopi sociali.	
	All'Organo Amministrativo compete in particolare la redazione	
	del bilancio sociale, come definito nel D.Lgs. 112/2017, che	
	deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio di eser-	
	cizio.	
	In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, questo	

	può delegare, nei limiti consentiti dagli artt. 2381 comma 4 e	
	2475 comma 5 del Codice Civile, tutte o parte delle proprie	
	attribuzioni a un comitato esecutivo, composto da alcuni dei	
	suoi membri, ovvero ad uno o più dei suoi membri, congiunta-	
	mente o disgiuntamente. In tal caso si applicheranno le norme	
	contenute nell'art. 2381 commi 3, 5 e 6 del Codice Civile.	
	Articolo 19 - Durata e cessazione del mandato	
	Se non sono stati nominati a tempo determinato, gli ammini-	
	stratori restano in carica sino a dimissioni o revoca; essi	
	sono rieleggibili.	
	In caso di mandato a tempo determinato, la cessazione del man-	
	dato per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui	
	l'Organo Amministrativo è stato ricostituito con i suoi nuovi	
	componenti.	
	Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più com-	
	ponenti dell'Organo Amministrativo, gli altri provvedono a in-	
	tegrare detto organo con un equal numero di amministratori che	
	rimangono in carica sino alla prima Assemblea dei soci, ovvero	
	sino alla prima occasione in cui questi ultimi assumono una	
	decisione mediante consultazione scritta o sulla base del con-	
	senso espresso per iscritto, dovendosi in questa sede provve-	
	dere alla loro sostituzione. Qualora venga meno la maggioranza	
	di tali amministratori, quelli rimasti in carica devono convo-	
	care l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancan-	
	ti. Gli amministratori rimasti in carica devono astenersi dal	

	compimento di atti di straordinaria amministrazione sino	
	all'integrazione dell'Organo Amministrativo.	
	Gli amministratori nominati dai soci ai sensi del precedente	
	comma vengono a cessare contemporaneamente agli altri.	
	Articolo 20 - Consiglio di Amministrazione: presidenza e con-	
	vocazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal soggetto de-	
	signato dai soci all'atto della nomina o, in mancanza, eletto	
	dai consiglieri alla prima adunanza, o in mancanza di designa-	
	zione, dall'amministratore più anziano di età.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario,	
	scelto anche fra estranei.	
	Il Consiglio è convocato dal Presidente, autonomamente ovvero	
	su domanda anche solo di uno dei consiglieri, mediante invio a	
	tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, di avviso con-	
	tenente il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco	
	degli argomenti da trattare.	
	Chi convoca l'adunanza provvede affinché tutti gli amministra-	
	tori siano adeguatamente informati sulle materie all'ordine	
	del giorno.	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede so-	
	ciale o anche altrove, purché in Italia.	
	L'avviso deve essere trasmesso a mezzo lettera raccomandata	
	a.r., telegramma, telefax, posta elettronica certificata o	
	qualunque altro mezzo idoneo a garantire la prova	

	dell'avvenuto ricevimento; esso deve pervenire a ciascuno dei	
	convocati almeno otto giorni prima della data fissata per la	
	riunione.	
	In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando	
	qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la	
	prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattro ore pri-	
	ma della riunione.	
	Si reputa comunque regolarmente costituito il Consiglio di Am-	
	ministrazione, anche senza previa convocazione, qualora siano	
	presenti tutti i consiglieri e i sindaci (se nominati) in ca-	
	rica.	
	Articolo 21 - Il Consiglio di	
	Amministrazione: decisioni	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi	
	componenti in carica. Le sue deliberazioni sono assunte con il	
	voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Delle deliberazioni della riunione viene redatto un verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal segretario; esso viene tra-	
	scritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Articolo 22 - Riunione del Consiglio di Amministrazione con	
	l'ausilio di mezzi di telecomunicazione	
	È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Am-	
	ministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconfe-	
	renza, a condizione che tutti gli amministratori che vi parte-	

22 di 34

	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con le	
	modalità del presente articolo, richiedono il voto favorevole	
	della maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte,	
	senza indugio, nel relativo libro sociale; la relativa docu-	
	mentazione è conservata dalla società.	
	Colui che ha assunto l’iniziativa del procedimento, decorso il	
	termine ivi previsto, dovrà comunicare a tutti i consiglieri	
	se la proposta è stata accolta ovvero se è stata respinta, in-	
	dicando distintamente il nominativo dei consiglieri favorevo-	
	li, contrari, astenuti o non pronunziatisi.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione curerà che la	
	decisione così assunta venga eseguita; il soggetto che ha as-	
	sunto l’iniziativa del procedimento, se diverso dal Presiden-	
	te, vigilerà sull’esecuzione stessa.	
	Articolo 24 - Rappresentanza Sociale	
	L’Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.	
	In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, la rap-	
	presentanza della società compete al Presidente.	
	Gli Amministratori Delegati (se nominati) sono legittimati a	
	rappresentare la società nei limiti delle materie loro delega-	
	te.	
	Articolo 25 - Divieto di concorrenza	
	I componenti dell’Organo Amministrativo sono soggetti	
	all’obbligo di non esercitare attività concorrenziale, secondo	

	le modalità di cui all’art. 2390 del Codice Civile, salvo de-	
	roghe concesse dall’Organo Amministrativo stesso o	
	dall’Assemblea dei soci.	
	Articolo 26 - Compensi	
	Il compenso all’Organo Amministrativo, oltre al rimborso delle	
	spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, è determinato	
	dall’Assemblea al momento della nomina o successivamente, ma	
	comunque nei limiti previsti dall’art. 3 del D.Lg. 112/2017.	
	Per l’Organo Amministrativo potrà essere accantonata in bilan-	
	cio una indennità di cessazione del rapporto di collaborazione	
	con la società, stipulando, se del caso, idonea polizza assi-	
	curativa.	
	In caso di nomina di Amministratori Delegati il relativo com-	
	penso è fissato dal Consiglio di Amministrazione all’atto del-	
	la nomina.	
	Articolo 27 - Bilancio contabile e bilancio sociale	
	Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.	
	L’Organo Amministrativo redige il bilancio di esercizio.	
	Il Consiglio di Amministrazione provvede, altresì, ai sensi	
	dell’art. 9 comma 2 del D.Lgs. 112/2017, con le modalità e i	
	criteri previsti da detta norma e dalle disposizioni dalla me-	
	desima richiamate, alla redazione e al deposito nel Registro	
	delle Imprese del bilancio sociale, secondo le linee guida	
	adottate dalla normativa vigente in materia, in modo da rap-	
	presentare l’osservanza delle finalità sociali da parte	

	dell'Impresa Sociale.	
	Detto bilancio sociale deve essere inoltre pubblicato nel sito	
	internet della società.	
	Il bilancio, predisposto secondo le modalità di legge, è sot-	
	toposto alle decisioni dei soci entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio oppure entro centottanta giorni se ri-	
	corrono le previsioni di cui all'art. 2364 comma 2 del Codice	
	Civile.	
	Articolo 28 - Utili	
	La società non ha scopo di lucro soggettivo.	
	Alla società, considerata anche la qualifica di Impresa Socia-	
	le:	
	a) è fatto divieto di distribuire dividendi;	
	b) è fatto divieto distribuire le riserve fra i soci;	
	c) in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, de-	
	dotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto ai	
	fini di utilità sociale.	
	L'Impresa Sociale destina eventuali utili e avanzi di gestione	
	allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del	
	patrimonio. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di	
	utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denomi-	
	nati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaborato-	
	ri, amministratori e altri componenti degli organi sociali,	
	anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di	
	scioglimento individuale del rapporto.	

	L'Impresa Sociale può destinare, secondo quanto deliberato	
	dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, una quota	
	inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di	
	gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli	
	esercizi precedenti:	
	a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice na-	
	zionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie	
	di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di	
	statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello	
	dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di ge-	
	stione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche	
	mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione	
	di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura co-	
	munque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capita-	
	le effettivamente versato;	
	b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo Settore	
	diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, asso-	
	ciati, soci dell'Impresa Sociale o società da questa control-	
	late, finalizzate alla promozione di specifici progetti di	
	utilità sociale.	
	Al di fuori delle ipotesi tassativamente previste, è vietata	
	ogni altra forma di distribuzione anche in forma indiretta,	
	nel rispetto di quanto statuito dall'art. 3 comma 2 del D.Lgs.	

112/2017.

Articolo 29 - Organo di Controllo

Ricorrendone i presupposti di legge, oppure ove sia ritenuto opportuno dai soci, l’Organo di Controllo, monocratico o collegiale, o il Revisore sono nominati dai soci secondo quanto disciplinato dall’art. 2477 del Codice Civile. Nel caso di nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste dall’art. 2397 del Codice Civile.

Esso esercita, oltre ai poteri prescritti dalla legge in ordine alla forma giuridica in cui l’Impresa Sociale è costituita, altresì i compiti di monitoraggio dell’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e di osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 112/2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 9 comma 2 del medesimo decreto. Degli esiti di detto monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

L’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni o su determinati affari. Le riunioni dell’Organo di Controllo possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal

	caso dette riunioni si considerano tenute nel luogo di convo-	
	cazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco (se nomi-	
	nato) e tutti i partecipanti devono poter essere identificati,	
	deve essere loro consentito di seguire la discussione e di in-	
	tervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti af-	
	frontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.	
	Articolo 30 - Volontariato	
	Nell'Impresa Sociale è ammessa la prestazione di attività di	
	volontariato, ma il numero dei volontari impiegati	
	nell'attività d'impresa, indicati in un apposito registro, non	
	può essere superiore a quello dei lavoratori. L'Impresa Socia-	
	le provvederà ad assicurare i volontari che prestano attività	
	di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e	
	le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa,	
	nonché per la responsabilità civile verso terzi.	
	Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, possono	
	essere utilizzate sempre in misura complementare e non sosti-	
	tutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previ-	
	sti dalle disposizioni vigenti.	
	Articolo 31 - Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di	
	altri soggetti interessati alle attività	
	I lavoratori dell'Impresa Sociale hanno diritto a un tratta-	
	mento economico e normativo non inferiore a quello previsto	
	dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs.	
	81/2015. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavorato-	

	ri dipendenti dell’Impresa Sociale non può essere superiore al	
	rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribu-	
	zione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto	
	di tale parametro nel proprio bilancio sociale.	
	L’Impresa Sociale sostiene e promuove adeguate forme di coin-	
	volgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti	
	direttamente interessati alle attività.	
	Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o	
	di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri	
	soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in	
	grado di esercitare un’influenza sulle decisioni dell’Impresa	
	Sociale, con particolare riferimento alle questioni che inci-	
	dano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità	
	dei beni o dei servizi.	
	Le modalità di coinvolgimento individuate dall’Impresa Sociale	
	terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti collet-	
	tivi di cui all’art. 51 del D.Lgs 81/2015, della natura	
	dell’attività esercitata, delle categorie di soggetti da coin-	
	volgere e delle dimensioni dell’Impresa Sociale stessa, in	
	conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del	
	lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazio-	
	nale del Terzo Settore.	
	Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione nel	
	bilancio sociale.	
	Con apposito Regolamento in ogni caso saranno disciplinate:	

	a) le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli	
	utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'Assemblea dei	
	soci;	
	b) le modalità di nomina, da parte dei lavoratori ed even-	
	tualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'Organo	
	Amministrativo che dell'Organo di Controllo, nei casi previsti	
	dalla legge.	
	Articolo 32 - Regolamenti	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti inter-	
	ni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vi-	
	gente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare	
	il funzionamento dell'Impresa Sociale.	
	In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti	
	all'approvazione dell'Assemblea.	
	Articolo 33 - Scioglimento e devoluzione	
	Nell'ipotesi di estinzione o scioglimento della società, ai	
	sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, salvo diversa	
	disposizione legislativa e previo parere positivo dell'Ufficio	
	di cui all'articolo 45 Codice del Terzo Settore, il patrimonio	
	residuo dovrà essere devoluto in favore di altre imprese so-	
	ciali o di altri analoghi enti del Terzo Settore, che svolgano	
	attività similari e che perseguano analoghe finalità, o, in	
	mancanza, in favore della Fondazione Italia Sociale.	
	Articolo 34 - Trasformazione, fusione, scissione, cessione	
	d'azienda	

	La trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese so-	
	ciali devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza	
	di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e	
	il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei	
	soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione	
	d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento	
	dell'attività di impresa di interesse generale deve essere	
	realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato	
	dal tribunale nel cui circondario ha sede l'Impresa Sociale,	
	attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in	
	modo da preservare il perseguimento delle attività e delle fi-	
	nalità da parte del cessionario.	
	Gli atti di cui al comma precedente devono essere posti in es-	
	sere in conformità alle disposizioni di cui all'art. 12 del	
	D.Lgs. 112/2017 e degli atti e norme dagli stessi richiamati.	
	L'Organo Amministrativo dell'Impresa Sociale procede alla no-	
	tifica prevista dall'art. 12 comma 3 del D.Lgs, 112/2017, al-	
	legando tutta la documentazione ivi prescritta, e l'efficacia	
	degli atti di cui sopra è subordinata all'autorizzazione del	
	Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende	
	concessa, decorsi novanta giorni dalla ricezione della notifi-	
	cazione.	
	Articolo 35 - Clausola compromissoria	
	Qualunque controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci	
	e la società, ivi comprese le controversie relative alla vali-	

32 di 34

33 di 34

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Bollo assolto ai sensi del decreto 22.2.2007 mediante M.U.I.